

«DISPOSIZIONI PER DISCIPLINARE LE PARTICOLARI LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CARATTERE SINDACALE DA PARTE DEL PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITÀ OPERATIVA, ADDESTRATIVA, FORMATIVA ED ESERCITATIVA, ANCHE FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE, INQUADRATO IN CONTINGENTI O A BORDO DI UNITÀ NAVALI OVVERO DISTACCATO INDIVIDUALMENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 15, DELLA LEGGE 28 APRILE 2022, N. 46».
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 43 del 21 febbraio 2025)

SINTESI

Il decreto in oggetto, composto da due soli articoli, è volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, in attuazione della delega di cui all'art. 9, co.15, della legge n. 46 del 2022.

A tal fine, l'**articolo 1** introduce, dopo il Capo III, libro quarto, titolo IX del Codice dell'Ordinamento Militare (COM), il **Capo III-bis** recante "*Particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale*", composto da 3 articoli. In particolare:

1. **l'art. 1482-ter** (*Limitazioni per il personale impiegato in attività operative o missioni*):
 - a. precisa la tipologia di attività operative e missioni nell'ambito delle quali sono applicate le limitazioni;
 - b. prevede che durante le attività operative o le missioni il personale non può esercitare il diritto di assemblea e, se ricopre cariche direttive, non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale, non può fruire dei permessi sindacali, non può avere rapporti con la stampa né rilasciare dichiarazioni, non può visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato;
 - c. dispone che le suddette limitazioni trovano applicazione anche con riferimento al personale:
 - incluso negli assetti di alta ed altissima prontezza operativa;
 - impiegato singolarmente o in piccole aliquote nell'ambito di missioni internazionali, organismi internazionali in Italia e all'estero, nei comandi multinazionali di contingenza o in altre tipologie di servizio prestato all'estero previste dalla normativa vigente;
 - d. disciplina la fase propedeutica (intesa come l'insieme delle attività, comunque denominate, svolte in fase antecedente e in vista dell'impiego nelle operazioni e missioni), prevedendo che il personale:
 - se ricopre cariche direttive nell'ambito delle APCSM:
 - non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;
 - compatibilmente con le prioritarie attività da svolgere, può avere rapporti con la stampa, può fruire di permessi sindacali e visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato;
 - può esercitare il diritto di assemblea, compatibilmente con le prioritarie attività di servizio;
2. **l'art. 1482-quater** (*Limitazioni per il personale impiegato in attività addestrative o esercitative*):
 - a. definisce l'ambito di applicazione (personale impiegato in tutte le attività addestrative o esercitative svolte in Italia ovvero all'estero tese a raggiungere o mantenere la capacità per l'assolvimento di missioni fondamentali indicate nell'art. 1482-ter del COM);
 - b. specifica le limitazioni, prevedendo che il personale militare impiegato nelle suddette attività, nell'ambito dell'unità di appartenenza o di unità di formazione o singolarmente, nel corso dell'addestramento o dell'esercitazione non può esercitare il diritto di assemblea e, se ricopre cariche direttive nell'ambito di APCSM rappresentative, non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale, non può fruire dei permessi sindacali, non può visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato;

- c. precisa che durante la fase propedeutica alle attività in esame il personale militare:
 - se ricopre cariche direttive nell'ambito APCSM rappresentative non può essere collocato in distacco o in aspettativa sindacale;
 - compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio, può:
 - partecipare alle assemblee di carattere sindacale;
 - fruire di permessi sindacali;
 - esercitare la facoltà di visitare le strutture e i reparti presso i quali opera il personale da esso rappresentato;
 - d. prevede che il personale militare impiegato con compiti di addestramento esercita il diritto di assemblea compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività addestrative o esercitative previste e programmate;
3. **l'art. 1482-quinquies** (*Limitazioni per il personale impiegato in attività formativa*):
- a. definisce l'ambito di applicazione (attività formative, comunque denominate, volte all'acquisizione, allo sviluppo o al mantenimento delle capacità o delle professionalità, ivi inclusi i corsi di specializzazione, abilitazione, qualificazione, di carattere informativo, a qualunque titolo svolti);
 - b. specifica che la frequenza dei corsi di formazione non può essere oggetto di rinvio per ragioni connesse con lo svolgimento di attività sindacale;
 - c. stabilisce che il personale frequentatore dei corsi:
 - di formazione di base, ad esclusione degli allievi di cui all'art. 627, co. 8 (i quali non possono aderire alle APCSM ai sensi dell'art. 1476, co. 5, COM), può, compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività formative previste e programmate, partecipare alle assemblee sindacali, non può fruire di permessi sindacali né essere posto in distacco o aspettativa sindacale;
 - successivi alla formazione di base:
 - non può essere posto in distacco o aspettativa sindacale;
 - compatibilmente con lo svolgimento dell'attività formativa, può fruire dei permessi sindacali e partecipare alle assemblee sindacali, fermo restando il limite massimo di assenze stabilite dal corso;
 - d. dispone che il personale militare impiegato con compiti di formazione esercita il diritto di assemblea, compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività formative previste e programmate.

L'art. 2 del provvedimento reca infine la clausola di invarianza finanziaria.